

Modernizzazione del registro di commercio

L'ultima revisione completa delle disposizioni del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO) sul registro di commercio risale al 1937. Da allora la legge è stata modificata alcune volte, ma sempre solo parzialmente. Per contro, dopo alcune modifiche parziali, l'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) ha subito una revisione completa il 17 ottobre 2007. Il Consiglio Federale è dell'avviso che la parte del CO relativa al registro di commercio vada anch'essa sottoposta a una revisione completa, onde sancire, dopo quasi dieci anni, a livello legislativo le importanti modifiche contenute nell'ORC e modernizzare ulteriormente il registro di commercio. Il 19 dicembre 2012 il Governo ha sottoposto il suo progetto ai Cantoni, ai partiti e alle cerchie interessate nel caso specifico. Tenendo conto dei risultati di tale consultazione, che è durata fino al 23 ottobre 2013, il Consiglio Federale il 15 aprile 2015 ha pubblicato la sua proposta di modifica del CO con il relativo messaggio. Dopo il dibattito che ha avuto luogo negli ultimi mesi, il Consiglio degli Stati il 22 settembre 2016 ha adottato la revisione, proponendo però alcune modifiche al progetto del Consiglio Federale. Di seguito elenchiamo le modifiche principali proposte e discusse finora.

Le persone fisiche residenti in Svizzera hanno un numero d'assicurato AVS (l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti), utilizzato in vari ambiti (ad esempio, dalle assicurazioni sociali e dalle autorità fiscali), che non è modificato nemmeno in caso di cambio del cognome, matrimonio o divorzio. Il Governo propone di utilizzare tale numero in modo sistematico anche nel registro di commercio. Questo dovrebbe permettere in futuro di identificare meglio le persone fisiche iscritte nel registro di commercio, di poter distinguere quindi in particolare quelle con nomi e cognomi uguali e di migliorare la gestione e l'aggiornamento dei dati nel registro.

Non solo. Mentre oggi i dati personali delle persone fisiche registrate come proprietari, amministratori, direttori, procuratori ecc. di società ed entità giuridiche iscritte nel registro di commercio sono tenuti e registrati in modo decentrato dai registri di commercio dei Cantoni, sarà istituita una banca dati federale che permetterà di identificare a livello nazionale le persone iscritte nel registro di commercio e di stabilire tutte le cariche e i poteri di firma che detengono e le funzioni che esercitano in qualsiasi società ed entità giuridica con sede in Svizzera.

Questi dati e queste informazioni saranno visibili pubblicamente, su Internet, e gli uffici cantonali dei registri di commercio li metteranno a disposizione degli utenti assieme agli altri dati (cittadinanza, luogo d'attinenza nel caso dei cittadini svizzeri, luogo di residenza, cariche, funzioni e diritti di firma).

Le iscrizioni nel registro di commercio saranno pubblicate elettronicamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Diventeranno efficaci nei confronti dei terzi immediatamente al momento della pubblicazione e non più, come oggi, soltanto il giorno successivo. Si presumerà, quindi, che tutte le iscrizioni sono conosciute dal pubblico dal momento della sua pubblicazione nel FUSC in Internet. Viceversa, fatti non iscritti nel registro di commercio, malgrado debbano esserlo, potranno essere contestati ai terzi soltanto nel caso ci sia la prova che ne erano a conoscenza. Infine, e a differenza di oggi, in caso d'iscrizione errata i terzi che saranno in buona fede potranno fidarsi delle iscrizioni, salvo che vi siano "altri interessi preponderanti", della società,

dell'entità giuridica o delle persone iscritte; comunque di regola in futuro un terzo potrà far valere un'iscrizione nel registro di commercio anche se erronea (questo varrà in particolare modo per l'iscrizione del capitale sociale e dei suoi aumenti).

Il CO dopo la revisione confermerà quanto già previsto dall'ORC, ovvero che le persone fisiche che gestiscono un'impresa che nell'ultimo esercizio ha realizzato una cifra d'affari di almeno CHF 100'000, devono iscriverla come impresa individuale nel registro di commercio del luogo del loro domicilio. Il Consiglio degli Stati propone che gli agricoltori e chi esercita una professione cosiddetta liberale (avvocati, medici, notai), come da prassi attuale continueranno a non essere sottoposti all'obbligo di iscriversi nel registro di commercio, salvo nel caso che gestiscano un'impresa commerciale.

Il Consiglio degli Stati ha, inoltre, proposto che il CO specifichi il diritto delle persone fisiche a chiedere la loro radiazione dal registro di commercio nel caso sia cessata la loro carica o funzione e non abbiano più il potere di firma. Questo diritto si potrà far valere principalmente quando la società o l'entità giuridica non si preoccupa lei stessa della radiazione.

Toccherà ora al Consiglio nazionale discutere le proposte.

calderan@altenburger.ch